

Allegato B alla delibera n. 368/22/CONS

Linee guida in materia di sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 23 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	1
2. LA PROPOSTA DI LINEE GUIDA	6
A. Coordinamento per lo sviluppo di infrastrutture per le reti di comunicazioni elettroniche con annuncio (Linee guida A)	8
B. Installazione volontaria di infrastrutture aggiuntive (Linee guida B)	11

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

1. La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, legge n. 118 del 5 agosto 2022, detta “*specifiche disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, per contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, per il miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici, per il potenziamento della tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini, nonché per la rimozione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati e per garantire la tutela dei consumatori*”.

2. Il Capo VI della Legge in esame, rubricato: “*Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica*” contiene alcune specifiche disposizioni in tema di realizzazione delle reti in fibra ottica che riguardano direttamente le attività dell’Autorità.

3. In dettaglio, le previsioni recate dall’articolo 22 (“*Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione*”) e dall’articolo 23 (“*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*”) che introducono specifiche modifiche/integrazioni agli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 33/2016¹ (nel seguito “Decreto”) nonché, con riferimento all’articolo 23, individuano le tempistiche di attuazione degli adempimenti posti a carico dell’Autorità (adozione di apposite Linee guida).

¹ Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”.

Il Decreto Legislativo n. 33/2016 “Attuazione della direttiva 2014/61/UE”

4. Il Decreto, in attuazione della direttiva n. 2014/61/UE, definisce norme volte a facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di nuove infrastrutture fisiche, in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti. Stabilisce, inoltre, per le suddette finalità, requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche.

5. A tal fine sono stati individuati alcuni approcci, recepiti dal Decreto, che consistono nel promuovere il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti facilitando l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti, creare le condizioni per il coordinamento delle opere di genio civile e per una maggiore efficienza nell’installazione di nuove infrastrutture fisiche, dotare gli edifici nuovi o sottoposti a una profonda ristrutturazione di una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio (costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete) e semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le opere civili.

6. Lo strumento individuato dal legislatore europeo e dal successivo decreto di recepimento a livello nazionale è quindi, come anticipato, volto a promuovere la riduzione dei costi delle opere di ingegneria civile necessarie al passaggio delle reti ad alta/altissima velocità, prevedendo obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche esistenti ed un contestuale diritto d’accesso ad informazioni (trasparenza) circa le infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione, con la possibilità inoltre di svolgere ispezioni *in loco*.

7. In particolare, ai sensi dell’**articolo 3** del Decreto, rubricato “*Accesso all’infrastruttura fisica esistente*”, ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l’accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l’obbligo di concedere l’accesso, salvo specifici casi indicati nel Decreto (tra cui l’inidoneità dell’infrastruttura fisica ad ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o l’indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità) nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

8. I motivi del rifiuto, ai sensi del Decreto, devono essere quindi esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d’accesso presentata dall’operatore che intende sfruttare l’infrastruttura esistente per alloggiarvi la propria rete in fibra ottica. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all’Autorità per chiedere una decisione vincolante, estesa anche a condizioni e prezzo (risoluzione di controversie).

9. Con l’**articolo 5**, rubricato “*Coordinamento delle opere di genio civile*”, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi

per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile **finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche** deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.

10. È utile qui richiamare che le previsioni di cui all'articolo 5 del Decreto vanno ad integrare quanto già previsto dalla Legge 1° agosto 2002, n.166, recante “*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*”, in materia di predisposizione di infrastrutture atte a facilitare la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazioni ad alta velocità; tale Legge fissa regole in materia di realizzazione di opere pubbliche e in particolare in materia di trasporti, di espropriazione per pubblica utilità, e di lavori pubblici.

11. Più in dettaglio, l'articolo 40 della Legge suddetta, concernente l' “*Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni*” prevede al comma 1 che (enfasi aggiunta): “***I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica***”.

12. Nel medesimo articolo tale disposizione viene ulteriormente specificata, ai successivi commi 3 (“*gli organismi di telecomunicazioni, titolari di licenze individuali ai sensi della normativa di settore vigente, utilizzano i cavedi o i cavidotti di cui al comma 1 senza oneri, anche economici e finanziari, per il soggetto proprietario e sostenendo le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione*”) e 4 (“*I soggetti proprietari sono tenuti ad offrire l'accesso ai cavedi o ai cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento, con modalità eque e non discriminatorie, a tutti i soggetti titolari di licenze individuali rilasciate ai sensi della normativa di settore vigente. Il corrispettivo complessivamente richiesto ai titolari di licenze individuali per l'accesso ai cavedi o ai cavidotti deve essere commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la realizzazione dei cavidotti. Detto corrispettivo, comunque, deve essere tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari*”).

13. A queste previsioni, il Decreto, sempre all'art. 5, aggiunge che, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 40 ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile **finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche** deve soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento, presentata da operatori di rete, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali domande sono soddisfatte a determinate condizioni, specificate al comma 2 dell'art.5.

14. Si segnala infine anche l'articolo 6 del Decreto, che disciplina le norme sulla "Trasparenza in materia di opere di genio civile in corso di realizzazione o programmate", al fine di favorire la negoziazione di accordi di coordinamento su opere di genio civile di cui all'art.5.

15. Tanto premesso, si illustrano a seguire le innovazioni al Decreto introdotte con la recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

Le modifiche/integrazioni agli articoli 3 e 5 del Decreto introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

16. Come già evidenziato, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 33/2016, rubricato "Accesso all'infrastruttura fisica esistente", ha posto a carico del gestore/proprietario della infrastruttura fisica a cui l'operatore di rete ha richiesto l'accesso, un **obbligo di motivazione in caso di rifiuto** da esplicitare entro un termine individuato ("i motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso"), elencando le ipotesi tassative di rifiuto ("l'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi...").

17. Con le modifiche apportate dall'articolo 22 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, tale obbligo è stato ulteriormente rafforzato in quanto con riferimento alle motivazioni del rifiuto stabilite all'art. 3, comma 4, *lett. a)* del Decreto, per l'oggettiva inidoneità ad ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, si prevede di dover elencare **gli specifici motivi di inidoneità per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva inidoneità** e con riferimento alle motivazioni del rifiuto stabilite all'art. 3, comma 4, *lett. b)* del Decreto, per l'indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, si prevede di dover indicare **gli specifici motivi di carenza di spazio per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto.**

18. Con l'articolo in questione, pertanto, è stato ampliato l'onere della prova in capo al soggetto che rifiuta l'accesso, al fine di scongiurare possibili comportamenti ostruzionistici che possano ritardare i tempi di posa della fibra ottica. Inoltre, la circostanza di aver richiamato elementi di prova oggettivi (materiale fotografico, planimetrie e documentazione tecnica) agevola notevolmente la definizione delle controversie instaurate presso l'Autorità (ai sensi dell'articolo 9 del Decreto), disincentivando sia ogni possibile condotta dilatoria nella gestione delle richieste di accesso da parte del gestore/proprietario della infrastruttura fisica, sia possibili condotte opportunistiche da parte dei richiedenti accesso.

19. Con riferimento alle modifiche dell'articolo 5, comma 1 del Decreto, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 23 ha stabilito che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n.166, **ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o**

indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lett. c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n.145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.

20. La disposizione in questione, inquadrandosi nelle finalità del Decreto e della direttiva n.2014/61/UE, mira a promuovere il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, a creare le condizioni per il coordinamento nella realizzazione delle nuove opere di genio civile nonché a semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le opere civili. Il principio del coordinamento delle opere civili ai fini della riduzione dei costi per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è, infatti, una *best practice* che il Decreto già individua come facoltà per la posa di nuovi elementi di rete e che l'Autorità ha sempre incentivato nei propri interventi regolamentari².

21. In sintesi la nuova disposizione ha:

- a) attribuito all'Autorità (e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato) un generico potere di vigilanza sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori;
- b) affidato all'Autorità il compito di adottare apposite **Linee guida**, al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo dell'articolo 5 [*i.e. opere di genio civile eseguite direttamente o indirettamente da ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete*] eseguite successivamente all'adozione delle Linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete;
- c) confermato (implicitamente) il ruolo dell'Autorità quale organismo per la risoluzione delle controversie in materia (ai sensi dell'articolo 9 del Decreto), con possibilità di emanare una decisione vincolante anche in

² Ci si riferisce ad esempio alla delibera n. 622/11/CONS e alla delibera n. 623/15/CONS, che contengono misure circa il coordinamento nella posa di fibra ottica per lo sviluppo di reti di comunicazione elettronica.

materia di fissazione di termini e condizioni eque e ragionevoli, incluso il prezzo se richiesto.

2. LA PROPOSTA DI LINEE GUIDA

22. L’Autorità ha, per quanto sopra detto, il compito di adottare apposite *Linee guida*, al fine di garantire che in **sede di esecuzione** di opere di genio civile per l’installazione delle reti in fibra ottica, sia incentivata l’installazione di **infrastrutture fisiche aggiuntive** qualora necessarie a soddisfare le **richieste di accesso** degli altri operatori di rete.

23. La norma prevede quindi che, in aggiunta al coordinamento delle opere di genio civile, trattate all’art. 5 nonché all’art. 6 del Decreto (quest’ultimo in merito alle norme relative alla trasparenza), sia anche possibile per un **operatore di rete** esprimere una propria volontà di richiedere l’**accesso** ad infrastrutture per la posa di fibra ottica, da installare nell’ambito di opere di genio civile in corso di esecuzione.

24. L’obiettivo della norma appare essere quello di formulare una modalità più snella rispetto a quella del coordinamento delle opere di genio civile, che consista nella possibilità da parte del realizzatore dell’opera di genio civile (il “Soggetto Realizzatore” o “Realizzatore”) di installare *a-priori* **infrastrutture fisiche aggiuntive** in grado di soddisfare le richieste di accesso degli operatori di rete.

25. In tal senso, lo scopo della previsione normativa è quello di incentivare l’installazione di tali infrastrutture fisiche aggiuntive, qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli operatori di rete; si rammenta che la definizione di “infrastruttura fisica” ai sensi del Decreto è: *“tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali”*.

26. Si tratta pertanto di favorire l’installazione di elementi infrastrutturali aggiuntivi per la posa della fibra ottica, e non la fibra ottica stessa, che la Direttiva n. 2014/61/UE esclude chiaramente dall’oggetto stesso della norma; gli elementi di cui si parla sono in prima istanza i *c.d.* **minitubi**, atti a contenere ciascuno un elevato numero di fibre ottiche, che – nella prassi della regolamentazione – sono gli elementi cui generalmente si fornisce l’accesso al fine di garantire l’installazione di fibra ottica in infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione.

27. A titolo di esempio, i minitubi che possono essere acquistati con contratti in IRU da TIM, come disponibili nelle Offerte di Riferimento (OR) approvate per i servizi di accesso alle infrastrutture fisiche, hanno un diametro minimo di 10 mm e sono in grado di contenere fino a un minimo di 144 fibre ottiche.

28. Una seconda modalità di accesso possibile alle infrastrutture per la posa di fibra ottica, in aggiunta ai minitubi, è quella dell’accesso alle **palificazioni**; nell’OR di TIM, a titolo di esempio, il servizio di accesso alle Infrastrutture di Posa Aeree consente di posare fibra su: “i) *Palificate esistenti con posa del cavo in soluzione autoportante*; ii) *Tracciati*

aerei esistenti su fune portante, esterni agli edifici con posa del cavo sulla fune portante esistente mediante utilizzo di fascette antioscillanti”.

29. Le presenti Linee guida, pertanto, si focalizzano sulla definizione di una procedura che consenta, da un lato, agli operatori di rete di conoscere in anticipo la possibilità di disporre di minitubi o posizioni cavo su palificazioni, per la posa della fibra ottica in determinate zone del territorio, dall'altro permetta al Realizzatore di valutare la possibilità di installare minitubi o posizioni cavo aggiuntive nell'ambito del progetto pianificato di opere civili, al fine di poterne disporre per soddisfare future richieste di accesso da parte degli operatori.

30. Al fine di incentivare l'installazione delle infrastrutture aggiuntive, pertanto, le Linee guida individuano la procedura da seguire al fine di permettere a domanda e offerta, che si realizzeranno in futuro nel breve termine, di potersi coordinare. Tale meccanismo consentirebbe di semplificare il processo di richiesta dei permessi (che viene fatto una sola volta da parte del Realizzatore), eviterebbe la duplicazione inefficiente delle opere del genio civile e permetterebbe la condivisione dei costi di realizzazione (in quanto il Realizzatore recupererebbe parte dell'investimento attraverso la remunerazione del servizio di accesso alle infrastrutture aggiuntive installate).

31. Si richiama che l'Autorità in passato ha già trattato tale tematica: ad esempio, con riferimento alla regolamentazione asimmetrica *ex ante* per l'operatore di comunicazioni elettroniche SMP, l'Autorità già nel 2015 (prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2016), con la delibera n. 623/15/CONS (terzo ciclo di analisi dei mercati dell'accesso) aveva individuato un meccanismo ispirato al principio di coordinamento tra operatori. Infatti, il “*Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento*” (disciplinato all'art. 54) prevedeva che, nel caso in cui intendesse realizzare nuove infrastrutture di rete, l'operatore SMP dovesse invitare, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle suddette infrastrutture fisiche. La delibera definiva modalità, contenuto informativo dell'annuncio e tempistiche minime di manifestazione di interesse.

32. La misura di trasparenza basata sull'“annuncio”, sopra richiamata, si riferiva al solo operatore regolamentato quale detentore di SMP nel mercato dei servizi di accesso su rete fissa. Una misura di diverso respiro è invece contenuta in un'altra delibera dell'Autorità, intesa a fornire indicazioni utili per raggiungere un coordinamento efficace ed effettivo tra enti pubblici e gli operatori interessati alla realizzazione e successiva condivisione di nuove infrastrutture di posa, ossia la delibera n. 622/11/CONS, recante “*Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e ubicazione e condivisione di infrastrutture*”.

33. Nello specifico, l'art. 5 disciplina la partecipazione dell'operatore ai lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture, prevedendo un meccanismo di annuncio tramite sito *web* (o modalità analoghe) a cura degli enti pubblici e dei concessionari pubblici titolari di infrastrutture e reti quando pianificano l'esecuzione di lavori di costruzione o l'ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica. Nello stesso articolo si definiscono sia le tempistiche per la pubblicazione

dell'annuncio dell'esecuzione dei lavori (*almeno 90 giorni prima della data di inizio dei lavori*) che quelle per la manifestazione di interesse da parte dell'operatore interessato (*entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio*), oltre a specificare le informazioni minime che l'annuncio deve riportare ovvero "*le caratteristiche dell'intervento, il tempo di esecuzione, i costi, il tempo limite entro cui manifestare il proprio interesse e l'Ufficio a cui rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito alla procedura*".

34. Mentre la prima misura si rivolgeva unicamente all'operatore SMP, in qualità di soggetto tenuto alla pubblicazione dell'annuncio, nel secondo caso la misura è rivolta a "*enti pubblici, incluso gli organismi di diritto pubblico e i concessionari pubblici titolari di infrastrutture e reti*"; in entrambi i casi, i beneficiari delle misure sono tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche intenzionati ad installare reti di accesso o reti dorsali, e che intendono a tal fine coordinarsi con l'ente pubblico o l'operatore che ha pubblicato l'annuncio.

35. Il Decreto, invece, come modificato da ultimo dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, nell'incentivare il coordinamento delle opere di genio civile (art. 5 del Decreto), si applica ad una platea di soggetti ampia, cioè ad ogni **gestore di infrastrutture fisiche** (ossia, ai sensi del Decreto, un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla produzione, trasporto o distribuzione di gas, elettricità, riscaldamento, acqua o servizi di trasporto quali ferrovie, strade, porti e aeroporti) e ad **ogni operatore di rete** (ossia, ai sensi del Decreto, un'impresa che è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione).

36. Tanto premesso, l'obiettivo preposto delle Linee guida, ossia quello di incentivare l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive per lo sviluppo di reti, può essere ottenuto attraverso due distinte modalità, di seguito descritte.

A. Coordinamento per lo sviluppo di infrastrutture per le reti di comunicazioni elettroniche con annuncio (Linee guida A)

37. Tale prima modalità di incentivo all'installazione di infrastrutture aggiuntive si ispira ai meccanismi sopra menzionati, desumibili dalle delibere dell'Autorità nn. 622/11/CONS e 623/15/CONS; il principio alla base di tale meccanismo è quello di rendere noto, con un opportuno anticipo, ai potenziali Operatori di rete interessati allo sviluppo di infrastrutture per comunicazioni elettroniche, l'intenzione da parte di un gestore di infrastrutture o operatore di rete, ossia il Realizzatore, di eseguire lavori di genio civile per l'installazione di infrastrutture fisiche – di una qualsivoglia natura tra quelle elencate nel Decreto sopra menzionato – atte ad ospitare anche infrastrutture per comunicazioni elettroniche.

38. Le linee guida per l'applicazione di tale meccanismo sono le seguenti:

a) Fermo restando quanto previsto all'art. 6 del Decreto, un **gestore di infrastrutture fisiche o un Operatore di rete** – ai sensi delle definizioni del Decreto – che intende realizzare lavori di costruzione o ampliamento di

infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (il Realizzatore), procede a rendere nota tale intenzione attraverso la pubblicazione di un **annuncio** sul proprio sito *web*, nonché sul sistema SINFI di cui all'art. 4 del Decreto, dandone contestuale comunicazione all'Autorità ed all'Autorità garante della concorrenza e del Mercato, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 5 del Decreto.

b) La pubblicazione dell'annuncio dell'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente avviene almeno **90 giorni** prima della data di inizio dei lavori e a valle della presentazione del progetto definitivo alle Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

c) L'annuncio contiene le caratteristiche dell'intervento, il piano tecnico, gli elementi di rete coinvolti, la capacità di spazio disponibile per l'installazione di infrastrutture aggiuntive che si possono rendere disponibili agli **operatori di rete** interessati, la data prevista di avvio dei lavori, la data prevista di disponibilità all'accesso alle infrastrutture e tutte le informazioni di contatto necessarie per ottenere chiarimenti in merito alla procedura. In particolare, l'annuncio specifica l'area geografica interessata, con dimensione minima a livello di Comune.

d) L'annuncio specifica altresì il termine entro cui i soggetti interessati, ossia gli **operatori di rete**, possono manifestare il proprio interesse all'acquisto (attraverso contratti in IRU o altra modalità diversamente concordata con il Realizzatore) dell'accesso alle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica nell'ambito dell'intervento pianificato. Tale termine non può comunque essere inferiore a **45 giorni** dalla data di pubblicazione dell'annuncio.

e) Gli operatori di rete che intendono acquisire i diritti di accesso ad infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica in relazione al piano di interventi pubblicato, inviano richieste di accesso, **puntuali, ragionevoli e proporzionate**, al titolare dell'infrastruttura secondo le modalità definite ed entro i termini massimi indicati nell'annuncio.

f) La richiesta di accesso va inviata dall'Operatore di rete al punto di contatto (via posta elettronica certificata) specificato nell'annuncio dal Realizzatore.

g) In presenza di richieste di accesso ricevute da parte di diversi Operatori per la stessa tratta di infrastrutture, il Realizzatore fa quanto nella sua possibilità, nei limiti della capacità di spazio massima dichiarata nell'annuncio, per soddisfare tutte le richieste ricevute. Nel caso in cui tutte le domande di accesso non possano essere soddisfatte in base alla capacità dichiarata nell'annuncio, fa fede la data di ricezione della richiesta di accesso secondo il principio "*first come, first served*".

h) Ai fini della definizione delle condizioni economiche di accesso alle infrastrutture, eque e ragionevoli, fanno fede i prezzi degli analoghi servizi presenti in offerte regolamentate approvate dall'Autorità, quali valori massimi applicabili. Nel caso di infrastrutture passive finanziate tramite Aiuti di Stato, prevalgono sempre le condizioni tecniche ed economiche definite nei rispettivi Bandi/Capitolati di gara e come approvate dall'Autorità. Una volta concordate le modalità tecniche

ed economiche di offerta tra il Realizzatore e l'Operatore di rete, il Realizzatore comunica all'Autorità ed all'Autorità garante della concorrenza e del Mercato la relativa offerta di servizio, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 5 del Decreto.

i) Trascorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'annuncio, il Realizzatore ha la facoltà di avviare i lavori, a prescindere dal fatto che siano state ricevute richieste per l'installazione di infrastrutture aggiuntive e sia stato raggiunto un accordo a tal riguardo con uno o più Operatori di rete.

j) Si applicano le competenze dell'Autorità in qualità di Organismo di risoluzione delle controversie ai sensi dell'art. 9 del Decreto, anche in merito all'applicazione delle presenti Linee guida.

k) Rispetto alle previsioni delle presenti Linee guida rimangono in ogni caso ferme e prevalenti le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

39. La procedura sopra rappresentata consentirebbe il coordinamento tra i soggetti che intendono sviluppare opere di genio civile (art. 5 del Decreto) per la posa di infrastrutture per le reti di comunicazione elettronica, senza interferire o ritardare il processo di richiesta dei permessi, ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione, pur lasciando piena libertà di azione al proprietario dell'infrastruttura.

40. La procedura di coordinamento, tuttavia, potrebbe comportare in certi casi un allungamento dei tempi del processo di realizzazione dell'intervento, una volta che questo è stato pianificato, con il rischio di "ingessare" l'investimento pianificato; ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando l'intervento ha una natura localizzata ad una specifica area geografica e può pertanto essere svolto – sia per la parte progettuale che per il rilascio dei permessi – in tempi più rapidi rispetto ad interventi di natura maggiormente ampia.

41. Una possibile soluzione, a tal riguardo, potrebbe essere quella di limitare l'applicazione del meccanismo di annuncio a tutti i casi in cui l'intervento da realizzare coinvolge un'area di dimensioni significative e/o prevede una copertura capillare di un determinato territorio, ed invece non prevederne l'applicazione quando l'intervento è mirato alla realizzazione di un'opera civile localizzata ad una strada specifica e di lunghezza non rilevante.

42. A tal riguardo, si osservi che l'art. 49 del Codice (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, *ex art. 88 Codice 2003*) che disciplina le tempistiche di autorizzazione ad effettuare scavi e l'occupazione di suolo pubblico, prevede delle casistiche per le quali la procedura prevista è più breve. In particolare, nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai **duecento** metri, il termine previsto per l'autorizzazione è ridotto a dieci giorni (dai 30 giorni di "silenzio assenso" nel caso generale). Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni.

43. Per quanto sopra detto, la procedura definita per il coordinamento nello sviluppo di infrastrutture digitali attraverso annuncio non andrebbe applicata nei casi di cui al punto precedente, per i quali già il Codice prevede tempi più rapidi di ottenimento delle autorizzazioni e pertanto tempistiche di realizzazione più veloci.

44. Esiste infine una seconda opzione, alternativa alla pubblicazione dell'annuncio, che consentirebbe comunque di rendere disponibili maggiori risorse di rete, ottimizzando il processo di infrastrutturazione del territorio; tale opzione è descritta nella sezione che segue.

- I. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di Linee guida A – Coordinamento per lo sviluppo di infrastrutture per le reti di comunicazioni elettroniche con annuncio.

B. Installazione volontaria di infrastrutture aggiuntive (Linee guida B)

45. Tenuto in conto sempre l'obiettivo finale della norma, che, come chiarito, è quello di incentivare l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli operatori di rete, una modalità alternativa a quella sopra rappresentata, che permetterebbe ugualmente di aumentare la disponibilità di infrastrutture di posa sul territorio, consiste nella formulazione di un'offerta a carattere volontario del soggetto che pianifica la realizzazione di nuove infrastrutture. Il soggetto Realizzatore, in tal caso, potrebbe prevedere l'installazione di minitubi e/o spazi su palificazione, aggiuntivi a quelli previsti nel suo progetto, al fine di soddisfare l'ulteriore domanda di servizi da parte dei soggetti interessati. Tale soluzione sarebbe particolarmente adatta nei casi in cui tale installazione aggiuntiva può avvenire a costi marginali, a prescindere, quindi, dall'esistenza di una domanda specifica di servizi di accesso; una volta installati, gli elementi di rete aggiuntivi (minitubi o posizioni cavo) sarebbero messi a disposizione del mercato a condizioni eque e ragionevoli, come previsto dal Decreto.

46. La soluzione dell'installazione volontaria di risorse aggiuntive appare particolarmente adatta nel caso in cui il soggetto che realizza nuove infrastrutture è un Operatore di rete, in quanto in tal caso l'infrastruttura in fase di realizzazione è già progettata per ospitare minitubi per la posa di fibra ottica o palificazioni, e pertanto l'installazione di minitubi della stessa tipologia, o di posizioni cavo, avverrebbe sicuramente a costi marginali. Ciò non esclude, comunque, che tale soluzione possa essere adottata anche da gestori di infrastrutture, diversi dagli operatori di rete.

47. Anche in tale caso, ad ogni modo, appare ragionevole che il soggetto che realizza le infrastrutture debba rendere nota l'intenzione di installare le risorse aggiuntive in maniera trasparente, attraverso la pubblicazione delle relative informazioni, al fine di evitare un'inutile ed inefficiente duplicazione delle risorse di rete nella stessa area geografica.

48. In merito al numero di minitubi aggiuntivi (o posizioni cavo) da includere nell'infrastruttura, si ritiene che auspicabilmente andrebbero installati almeno **tre** minitubi (o posizioni cavo) a disposizione degli altri operatori di mercato³.

49. Si ritiene che l'adozione di tale soluzione sia alternativa alla prima (Linee guida A), basata sul meccanismo di annuncio, e che, pertanto, laddove il gestore di infrastrutture o l'Operatore di rete intenda implementare questa seconda soluzione (Linee guida B), esso sia esentato dall'utilizzo della prima soluzione.

50. Tale previsione andrebbe inoltre ad integrare quanto previsto dalla Legge 1° agosto 2002, n.166, "*Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti*", in materia di predisposizione di infrastrutture atte a facilitare la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazioni ad alta velocità, sopra richiamata. Tale Legge fissa regole in materia di realizzazione di opere pubbliche e in particolare in materia di trasporti, di espropriazione per pubblica utilità, e di lavori pubblici, e come già richiamato, prevede che "***I lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, porti, interporti, o di altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario, agli enti locali e agli altri enti pubblici, anche a struttura societaria, la cui esecuzione comporta lavori di trincea o comunque di scavo del sottosuolo, purché previsti dai programmi degli enti proprietari, devono comprendere cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata dimensione, conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrutture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica***".

51. Pertanto, le presenti Linee guida, nel richiamare la previsione suddetta – che resta valida applicandosi in sostanza ai soli enti pubblici –, incentivano l'adozione di soluzioni della stessa stregua da parte di tutti i gestori di infrastrutture (non solo enti pubblici ma quindi anche soggetti privati) e da parte di tutti gli operatori di rete.

52. Tanto premesso, le Linee guida per l'applicazione di tale secondo meccanismo sono le seguenti.

a) Fermo restando quanto previsto all'art. 6 del Decreto, un **gestore di infrastrutture fisiche o un Operatore di rete** – ai sensi delle definizioni del Decreto – che intende realizzare o sta realizzando lavori di costruzione o di ampliamento di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica (il Realizzatore), laddove prevede di installare infrastrutture di rete aggiuntive da rendere disponibili agli **operatori di rete** interessati, procede a rendere nota tale intenzione attraverso la pubblicazione di una **comunicazione** sul proprio sito *web*, nonché sul sistema SINFI di cui all'art. 4 del Decreto, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

³ Cfr. punto 144 del documento "*Draft Guidelines on State aid for broadband networks*", https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2021-broadband_en.

- b)* La pubblicazione della comunicazione di cui al punto precedente avviene almeno **30** giorni prima della data prevista di disponibilità dell'accesso, per gli operatori di rete, alle infrastrutture aggiuntive.
- c)* La comunicazione contiene il numero di infrastrutture aggiuntive che saranno rese disponibili agli **operatori di rete**, le condizioni tecniche ed economiche di accesso, la data prevista di disponibilità all'accesso alle infrastrutture e tutte le informazioni di contatto necessarie per ottenere chiarimenti in merito alla procedura. In particolare, la comunicazione specifica l'area geografica interessata, con dimensione minima a livello di Comune.
- d)* Ai fini della definizione delle condizioni economiche di accesso, eque e ragionevoli, fanno fede i prezzi degli analoghi servizi presenti in offerte regolamentate approvate dall'Autorità, quali valori massimi applicabili. Nel caso di infrastrutture passive finanziate tramite Aiuti di Stato, prevalgono sempre le condizioni tecniche ed economiche definite nei rispettivi Bandi/Capitolati di gara e come approvate dall'Autorità.
- e)* Il Realizzatore ha facoltà di applicare le Linee guida B in alternativa alle Linee guida A.
- f)* Si applicano le competenze dell'Autorità in qualità di Organismo di risoluzione delle controversie ai sensi dell'art. 9 del Decreto, anche in merito all'applicazione delle presenti Linee guida.
- g)* Rispetto alle previsioni delle presenti Linee guida rimangono in ogni caso ferme e prevalenti le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

II. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di Linee guida B – Installazione volontaria di infrastrutture aggiuntive.